



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 16

Prot.Gen.le n° 7978 del 22.06.15

11.05.2015

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revoca delibera consiliare n. 16 del 19.04.2011.
(RITIRO PROPOSTA)

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di maggio
Con inizio alle ore 21,00 , nella sala delle adunanze del Comune .
Alla convocazione in seduta Straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCHEPISI Alfonso Edoardo	X		9) BONGIOVANNI Salvatore	X	
2) BALLOTTA Salvatore	X		10) TARANTO Salvatore	X	
3) ARDIRI Graziella	X		11) CAMUTI Gian Luca	X	
4) TRICOLI Rosario Nunziato	=	X	12) FERRO Francesco	X	
5) PAGLIAZZO Vincenzina	=	X	13) Di Dio Fabio	X	
6) LA BELLA Mario Pippo	X		14) Di Bella Gianluca Antonino	=	X
7) PALADINA Angela	X		15) PAGANA Francesco	X	
8) GULINO Gino	X				

Assegnati n. 15 in carica n. 15 presenti n. 12 Assenti n 3
Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

Il Sig. SCHEPISI Ing. Alfonso Edoardo nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa LIMINA Provvidenza
La seduta è pubblica . Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Interdonato ,Ferro, Taranto, Natoli.

Nel Corso della seduta entra il Consigliere TRICOLI Rosario Nunziato presenti n. 13 Consiglieri.

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta essendo presente il numero legale dei consiglieri; ricorda quindi che è una seduta di prosecuzione.

Il consigliere Pagana intervenendo esprime l'auspicio che si sia più celeri e concreti; vi era un emendamento su cui si convergeva; vi è stato anche un incontro con i lavoratori, quindi l'emendamento presentato dall'assessore Taranto; invita ad organizzare i lavori osservando che intento bisogna vedere cosa decide Taranto.

Il consigliere Taranto dichiara di essere sempre stato per l'affidamento diretto perché può garantire la platea dei lavoratori; la proposta che era stata presentata e prevedeva la trattativa privata cercava di venire incontro al consiglio, ma crede che l'affidamento diretto sia più necessario e si possono spiegare le motivazioni, si dichiara apertamente rispetto alla trattativa privata con avviso che si sa come si concluderà e come si è strutturata ed è rischioso; quindi è dell'avviso che l'ultima proposta presentata vada rivista e si operi con l'affidamento diretto; la normativa rispetto al 2005 non è cambiata; certamente sa che si avranno delle osservazioni ma si saprà difendere, occorre quindi cambiare la proposta del dicembre 2014 sostituendo soltanto la aprola Cara con Sprar; chiede quindi spiegazioni in merito al segretario.

Il Segretario risponde come dopo il 2005 sia intervenuto un indirizzo giurisprudenziale amministrativo e la stessa Anac che vuole un preventivo svolgimento di selezione, pur tuttavia ove si riesca validamente dimostrare, trattandosi di settore sociale, che solo facendo un determinato percorso si possano raggiungere i risultati voluti si può procedere come proposto.

Il consigliere Taranto risponde che le sentenze non sono impegnative, resta quindi convinto dell'affidamento diretto, in merito ha sentito anche un giurista; sull'emendamento è stato espresso parere contrario, informa.

Il presidente chiede se Taranto parla da Assessore o da capogruppo.

Taranto risponde che interviene come capogruppo per cui ritira la proposta come formulata con riserva di ripresentare una proposta nuiva per l'affidamento diretto e con la previsione dello Sprar; se si raggiunge l'intesa di tutti si procederà altrimenti non se ne farà niente, quindi se i consiglieri sono d'accordo con la proposta si procederà altrimenti non sa che cos'altro fare.

Il Presidente chiede a Taranto se al giurista da lui interpellato abbia chiesto se la competenza è del consiglio.

Taranto risponde di sì perché si approva una convenzione e questa normativa è stata recepita dalla Sicilia.

Il consigliere Camuti interviene e ricorda come nella scorsa seduta si fossero lasciati con una sua affermazione in cui manifestava le sue perplessità; la prima riguarda la delibera Anac n.7/2014, che procede a leggere.

Entra il consigliere Tricoli.

Camuti continua ricordando che lo Sprar si dovrebbe attuare attraverso i posti aggiuntivi che sono l'estensione del progetto Sprar, ma da Regalbuto non si può fare perché il comune appartiene ad una provincia diversa, cita quindi altre sentenze del Consiglio di Stato, conclude osservando che la proposta debba essere più approfondita; in linea di principio era contrario, ha rimesso in discussione il suo pensiero pensando alle persone interessate, chiede quindi spiegazioni a Taranto che ribadisce come intende procedere.

La Bella puntualizza che nella delibera del 2005 non c'è riferimento all'art.15 della L.R.4/96.

Il consigliere Pagana puntualizza che bisogna trovare una soluzione, motivarla e si trovano le giuste motivazioni; la sua proposta è di fare un affidamento diretto che tenga conto degli emendamenti di base, con servizi aggiuntivi, l'unico paletto che mette è che per le incertezze normative si debba richiedere un parere all'assessorato

regionale, si perderà tempo ma le parti saranno comprensivi e attenderanno; l'unica variabile che nasce è legata alle osservazioni di Ballotta per un centro Alzheimer e Ferro che prevede di avere lo Sprar in altra struttura.

Il Sindaco intervenendo dichiara che va chiarito che il progetto c'è già e riguarda lo Sprar non altri servizi aggiuntivi, previo autorizzazione del Ministero; all'Amministrazione il Bando fatto chissà dove non interessa, la proposta è stata presa in considerazione solo perché c'è la necessità della Casa di Riposo; che provvedano i consiglieri con una propria proposta, ogni gruppo consiliare può farlo.

La Bella osserva che aveva avuto l'impressione che fosse l'Amministrazione a fare la proposta.

Il Sindaco risponde non per i servizi aggiuntivi, per lo sprar.

Pagana osserva che va fatta una precisazione, quando dice servizi aggiuntivi è chiaro che guarda alla Casa di riposo e al progetto presentato da Galipò ed è chiaro che se non ci fosse stata la necessità del lavoro nessuno l'avrebbe fatto; ognuno deve fare la sua parte, nessuno porta alcunchè a casa è per la comunità.

Il Sindaco osserva che si passa ad un discorso che non interessa l'amministrazione e nessuno ha chiesto perché l'Amministrazione non ha partecipato al bando Sprar, perché non avevano alcun interesse; il progetto base è quello che la cooperativa ha presentato e di cui tutti hanno nozione, su quello va preso atto dello schema di convenzione, ma il progetto base è lo stesso.

Esce il consigliere La Bella.

Il consigliere Ballotta ribadisce che le sue parole sono le stesse usate nell'incontro con i dipendenti; si disse che si poteva fare lo sprar a Sambuco e a Balze; quando osservò che si doveva fare la copertura si cambiò idea e si cominciò a parlare della Casa di riposo; oggi si deve trovare il menestare per il mantenimento della Casa di riposo e dei dipendenti; del resto si può discutere insieme, vi sono tanti progetti; oggi loro stessi la stanno distruggendo ma anche l'Amministrazione, comunque non è d'accordo per lo sprar.

Bongiovanni intervenendo si scusa per la sua assenza nella riunione precedente ma non ha altro da aggiungere a quanto ha già detto, era contrario al Cara, cosa diversa è lo Sprar, perché riguarda il lavoro.

Escono i consiglieri Pagana, Schepisi, Taranto.

Bongiovanni continua osservando come sappia che si tratta di un progetto presentato da una cooperativa con la possibilità di avere dei posti aggiuntivi, se è così è d'accordo per l'affidamento diretto previa l'autorizzazione del Ministero.

Entra La Bella.

Esce Tricoli.

Il consigliere Di Dio propone di trovare una sintesi, prima Pagana chiedeva un parere dell'Ufficio Legislativo; è vero che la convenzione l'approva il consiglio ma la proposta è formulata dall'amministrazione, chiede quindi se l'amministrazione è favorevole o meno allo sprar.

Entrano Schepisi e Tricoli.

L'Assessore Natoli interviene e osserva come visto che tutti sono attrezzati anch'egli ha portato un giornalino dove si dice "Casa di Riposo la paura di decidere del consiglio comunale"; egli riconosce che l'argomento non è facile, crede che la riunione in corso non possa essere rimandata; va detto chiaramente la cooperativa di Galipò non intende partecipare se non a queste condizioni per la salvaguardia dei posti di lavoro, per tre anni; il consiglio anziché approvare cerca tutte le motivazioni e le richieste per non prendere una decisione; si vogliono salvare i posti di lavoro, qualsiasi nuova cooperativa non garantirà i posti di lavoro e se si continua così se ne va, non si può perdere tempo; si sono fatte commissioni e verbali che non sono stati firmati, tutto è stato detto pubblicamente e non risulta che la cooperativa abbia detto altri servizi aggiuntivi ma vuole salvaguardare questi lavoratori soci.

Entra Taranto.

Camuti puntualizza come avesse osservato che non fosse il caso di polemizzare; in tutte le sedute c'è una proposta chiara, la volta scorsa c'era la trattativa privata, stasera l'affidamento diretto; egli non può presentare una proposta, non è il suo compito, ma qual è la proposta dell'amministrazione; la proposta di Galipò è di un privato, ma nel 2011 il consigliere Taranto diceva che non si doveva fare un affidamento diretto; Bongiovanni parlava di una nuova proposta dell'Amministrazione e per lo Sprar l'autorizzazione del Ministero, per garantire il consiglio chiede il parere della regione ma anche dell'Anac.

Il Presidente osserva che dopo 4 mesi che si parla di revoca ora non se ne parla più, ~~avendo trovato un sistema.~~

Il Sindaco interviene e si dichiara dispiaciuta che Camuti non abbia fatto una disamina giusta perché l'amministrazione nel 2011 aveva presentato proposta perché scadeva il contratto precedente; l'amministrazione voleva fare la gara e si è fatta la manifestazione d'interesse; arrivano quattro proposte, non si tratta di una gara, ma si è dovuto dare incarico ad un legale per entrare in possesso del centro cottura della casa di ripo, e si chiede dove fosse allora la Ardiri; tutto questo perché i signori di prima avevano dato la cucina in subappalto e si è dovuto fare una procedura di sfratto anche nei confronti dell'altra ditta subappaltatrice e quando si è chiesto di far vedere i luoghi del centro cottura non hanno acconsentito; a Ballotta poi vuole dire che non ha interessi ma ha avuto il coraggio di fare l'arbitrato risparmiando un milione di euro e poi agito per recuperare le spese per la fornitura dell'acqua; quando si è concluso questo iter si è fatta la determina nel 2014 e intanto si è consentito a tutti i lavoratori di lavorare; quando è stata pubblicata la determina, la cooperativa ha presentato l'istanza, la richiesta dell'amministrazione era solo per i rifugiati minori, si è portato l'argomento in consiglio e si sono svolte le commissioni, non si sono firmati i verbali, si cambiava continuamente e così si sono fatte più proposte, l'Amministrazione ha lavorato, sullo Sprar l'Amministrazione non ha partecipato perché la questione era tutelare i posti di lavoro; i consiglieri hanno organizzato riunioni e commissioni cui non hanno preso parte e fino all'ultimo verbale c'è una correzione in calce perché non va bene niente di tutto quello che si fa.

La Bella fa notare che il sindaco si ripete continuamente.

Il Sindaco risponde che se Camuti deve fare il suo excursus lo fa e perché loro non possono, ribadisce quindi che non si è cambiata idea.

La Bella fa osservare come alle 9,10 pensava che il problema era già risolto perché dopo l'intervento del consigliere Taranto si era convinto che avessero imboccato la strada giusta, ritirando la proposta presentata e dicendo che ne avrebbe presentata un'altra tra 4 o 5 giorni, anzi Natoli disse 3 giorni; Pagana si dichiarò d'accordo quindi c'era questa volontà di presentare una proposta, è inutile continuare a meno che la strada non sia quella e allora venga chiarito.

Il consigliere Taranto risponde a Camuti per dire come abbia sempre affermato che la strada maestra è la gara, ha anche detto che non essendoci le condizioni la soluzione pratica era adesso l'affidamento diretto, si è così presentato un progetto il 29 dicembre, poi vi è stata l'ipotesi della trattativa privata che non è andata a buon fine; visto che le proposte sono state trattate così ha pensato fosse giusto ritornare alla proposta di prima e modificarla, se si è d'accordo si proceda, poi vi è stata la richiesta di Pagana del parere, ma è una proposta del consiglio se c'è l'assenso si contano i voti e si prepara.

La Bella dichiara che visto che è presente la responsabile del servizio la si incarica di predisporre la proposta da sottoporre al consiglio.

Il consigliere Tricoli chiede se sia possibile evitare la richiesta di parere alla regione, cosa che gli dà fastidio, come se si fosse sprovvisti di persone capaci, richiedendo il

parere può passare del tempo, se deve essere un cavillo non ci sta il problema di fondo è i lavoratori.

Esce La Bella.

Il Presidente osserva che la cautela di Pagana di chiedere un parere è una garanzia, ribadisce che ci vuole coerenza perché fuori si dice diversamente da quanto si dice dentro e non dimentica che cinque anni fa qualche amministrazione ha litigato con Galipò.

Pagana interviene e rileva come si stia profilando l'ipotesi di dare mandato agli uffici; puntualizza come sia lungi da lui il non avere fiducia nei funzionari, ma si è convinto della opportunità di farlo; quando cercavo i voti gli elettori mi hanno raccomandato di capire e sapere cosa fare; per lui dunque il parere è indispensabile e deve dividerlo l'amministrazione.

Escono Pagana, Ardiri, Di Dio.

L'assessore Natoli osserva che essendo un garantista può chiarire quanto accaduto nel 2012; allora ebbe uno scontro pubblico con Galipò e la sua posizione era che i dipendenti avevano congelato gli stipendi e chiedeva l'affidamento; invita a fare osservare il regolamento perché il consiglio sembra più ballarò che il consiglio; puntualizza come non abbia rapporti particolari con Galipò, a parte la presenza di suo cognato alla Casa di Riposo, peraltro entrato prima dell'arrivo di Galipò e part time; sa prendersi le sue responsabilità ma invita il presidente, che rispetta, a concedergli lo stesso trattamento che dà ai componenti del suo gruppo, ha fatto parte di altri consigli e si è sempre saputo fare rispettare, non parlerà più ma agirà direttamente. Entrano Di Dio e Ardiri.

Camuti facendo riferimento all'intervento di Tricoli risponde che ritiene necessario il parere, si unisce a quanto osservato da Pagana, a garanzia di tutti anche dei funzionari.

Taranto rileva come quando si svolge la funzione di consiglieri bisogna prendersi le responsabilità per fare le cose celermente; questa situazione doveva concludersi a dicembre, se vogliono il parere, va bene, quindi si dovrà predisporre una convenzione sulla base del progetto base di Galipò, con lo sprar con le determinazioni che sono state oggetto del progetto.

Il Presidente ricapitola e fa riferimento a quanto detto e chiarito da La Bella.

L'assessore Ferro quindi ritira le proposte agli atti.

Il Presidente osserva che quindi occorre formalizzare una proposta che ^{si} dia incarico al responsabile del servizio di predisporre una proposta.

Il sindaco osserva che si ritirano le proposte data l'ennesima volta di mancanza di decisione del consiglio e si rinviano perché il consiglio presenti la sua proposta.

Il vicesindaco Interdonato puntualizza come avessero un bel centro ma se resta libero e se lo saprà il prefetto lo riempirà e poi si che ci saranno i problemi e si avrà veramente il Far west, mentre ora si ha un progetto circoscritto.

Entrano La Bella e Pagana.

Ballotta ricorda che l'ospedale di San Piero Patti lo hanno tenuto in vita i consiglieri, voleva poi dire al sindaco che Villa Marià deve continuare a vivere come è avvenuto fino ad ora, occorre l'interesse di tutti perché gli anziani se ne stanno andando; il sindaco ha dichiarato che ha sempre detto no al prefetto ma se si inizia così poi si continua e dovrebbe avere rispetto di ciò che dice Ballotta perché se non dispone del progetto Alzheimer, Galipò però potrebbe interessarsene.

Il Presidente ricapitolando puntualizza che deve tenersi conto delle proposte avanzate dai consiglieri.

Taranto risponde che le proposte non sono conciliabili, loro hanno sostenuto proposta con convenzione come da progetto base e sprar, era questo che si era deciso.

Il Sindaco rispondendo a Ballotta, verso cui ha rispetto, puntualizza, per il suo impegno, osserva che sull'alzheimer non ha dubbi che si possa fare, il problema è io!

consiglio che deve decidere, il suo pensiero non conta nulla va detto chiaramente e correttamente, sui pareri è d'accordo non crede sia un problema l'urgenza, perché se ci sono problemi è peggio ma che si decida.

Pagana dichiara che la decisione è stata presa, nulla toglie che si possa valutare nel frattempo diverse soluzioni, che tutti facciano uno sforzo lavorativo.

Si ricapitolano quindi gli elementi di cui tenere conto nella proposta cioè il progetto, lo sprar, i pareri preventivi anac e ufficio legislativo, la verifica di un possibile trasferimento dello sprar in altre strutture.; si pone il problema del parere al Ministero per lo Sprar.

La Bella osserva che quest'ultimo parere è di competenza della Cooperativa.

Il Sindaco chiede chiarimenti sulla previsione della possibilità di utilizzare altre strutture per lo sprar.

Pagana risponde che suggerisce nel formulare l'atto di non precludere a priori la possibilità che Ballotta faceva presente e quindi spostare la sede dello sprar con l'autorizzazione del Ministero che la cooperativa chiederà.

Il Sindaco fa presente che intanto va rispettata la volontà espressa nella convenzione e che occorre il permesso dell'amministrazione.

La Bella suggerisce che dopo la predisposizione dello schema di proposta se ne discuta con la presenza di un rappresentante dell'amministrazione ed i capigruppi prima di trasmetterla per i pareri.

IL CONSIGLIO

Preso atto del ritiro della proposta avente ad oggetto "revoca delibera consiliare n.16 del 19.04.2011" da parte dell'assessore Ferro proponente;

Preso atto della nuova proposta rappresentata dal consigliere Taranto come integrata e definita dai consiglieri nel corso della discussione;

Preso atto delle osservazioni formulate dai rappresentanti dell'amministrazione comunale;

Visto l'OREL vigente nella Regione Sicilia

Visto lo Statuto Comunale

Con 12 voti a favore e 1 contrario (Ferro) , resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di incaricare il segretario comunale, quale responsabile dell'area amministrativa di predisporre idonea proposta nel contesto della quale vengano contemplate tutte le considerazioni emerse nel corso della seduta consiliare e quindi:

la previsione motivata di affidamento diretto della concessione in gestione per tre anni della casa di riposo Villa Marià, alla cooperativa Servizi Sociali sulla base del progetto dalla stessa presentato e già preso in considerazione dal consiglio, l'autorizzazione ad utilizzare parte dello stabile Villa Marià per l'accoglienza dei posti aggiuntivi nell'ambito del progetto sprar del Comune di Regalbuto, valutare la possibilità che dovesse nel corso dello svolgimento della concessione, emergere di svolgere altri servizi aggiuntivi, individuando in tal caso altra sede per lo sprar, previa autorizzazione dell'amministrazione; acquisizione preventiva di parere da parte dell'assessorato regionale competente e dell'Anac sullo schema di proposta ; predisposizione di idonea convenzione da sottoporre all'approvazione del consiglio unitamente alla proposta.

IL CONSIGLIO

Con la medesima votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

N. 09 ord. Della Proposta del 17 APR. 2015

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA

OGGETTO: Affidamento in concessione della Casa di Riposo - Presa atto e conseguenti determinazioni.

RELAZIONE

- Il Comune di San Piero Patti è proprietario della Casa di Riposo Villa Marià sita in C/da Marià di San Piero Patti nonché dell'attiguo centro di cottura ed è titolare della gestione della citata struttura comunale;

Con delibera consiliare n.16 del 19.04.2011 veniva dato atto d'indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione della Casa di riposo Villa Marià, stabilendo anche i criteri con cui doveva procedere l'affidamento;

Precedentemente la Casa di Riposo era stata data in concessione alla coop.Servizi Sociali srl con convenzione stipulata in data 19.09.2006 della durata di cinque anni, che escludeva espressamente il tacito rinnovo;

Il Comune con nota prot. n.442/2011, a mezzo raccomandata AR del 11.01.2011 ha richiesto la disponibilità al proseguimento dell'attività in regime convenzionale alla predetta cooperativa fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento;

La cooperativa Servizi Sociali srl con nota ns.prot.579/2011 ha assicurato la propria disponibilità e collaborazione;

Con delibera n.154 del 03.07.2012, la Giunta Municipale ha approvato la perizia di stima delle opere necessarie da effettuare nella struttura e determinato il valore annuo del canone di locazione dell'immobile, successivamente modificato giusta nota prot. N.2637/2015 in euro 65.605,20 annue;

Rilevato che:

l'Amministrazione con la precitata delibera giunta ha autorizzato la responsabile dell'Area Amministrativa-socioculturale a procedere all'affidamento del servizio di gestione della Casa di Riposo Villa Marià dando esecuzione agli indirizzi espressi con delibera consiliare n.16/2011;

con determina Dirigenziale n.174 del 09.07.2012 si è provveduto ad approvare avviso pubblico di Manifestazione d'Interesse per l'affidamento in concessione della gestione della Casa di riposo, regolarmente pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente;

la procedura come sopra avviata si è di fatto interrotta avendo la cooperativa che gestisce la struttura, senza alcun titolo, proibito in data 17.07.2012 il sopralluogo dell'intera struttura ad un concorrente per il nuovo affidamento;

a seguito quanto sopra l'Ente si è tutelato affidando apposito incarico ad un legale di fiducia, giusta delibera G.M.n.226 del 22.10.2012;

A seguito quanto sopra esposto, stante il lasso di tempo intercorso dal precedente avviso, con Determina Dirigenziale a contrarre n.114 del 05.11.2014, la responsabile del servizio ha indetto la gara per l'affidamento in gestione della Casa di Riposo, approvando il bando ed il capitolato ;

Vista la delibera consiliare n.62 del 17.11.2014;

Vista la delibera n.05 del 21.01.2015 con la quale il Consiglio con riferimento alla proposta predisposta avente ad oggetto " Revoca delibera consiliare n.16 del 19.04.2011 e presa atto nuova proposta operativa dell'Amministrazione comunale per l'affidamento in gestione della Casa di Riposo in c/da Marià" non ha approvato la proposta nei termini in cui era stata presentata mentre ha approvato un emendamento proposto da più gruppi consiliari, chiedendo all'Amministrazione "...di formulare con successivo provvedimento un nuovo atto d'indirizzo affinché di concerto con il Consiglio Comunale e le parti sociali, si predisponga una proposta di gestione della Casa di Riposo, che dia garanzie della salvaguardia degli attuali

postì di lavoro e della tutela degli anziani, integrando servizi aggiuntivi di riqualificazione e rilancio della medesima attività..."

Richiamata la delibera consiliare n.....in data....., resa immediatamente esecutiva, con la quale il consiglio ha disposto la revoca della delibera consiliare n.16/2011;

Ritenuto di dovere procedere all'affidamento in concessione della Casa di Riposo , per quanto sopra esposto, mediante trattativa privata come consentito dall'art.15 della L.R.4/96, come ripristinato dall'art.63, comma 12, della L.R.23/2002 valorizzando alcuni elementi e potenzialità quali:

Durata della concessione in anni tre con possibilità di proroga per uguale periodo;

Valorizzazione della territorialità nella scelta della cooperativa cui affidare la struttura

Imposizione del mantenimento della manod'opera in atto occupata presso la struttura ed il conseguente mantenimento e perseguimento di un buon livello di servizio agli anziani

Autorizzazione, previa presentazione di apposito progetto, a utilizzare parte della struttura ben individuata e separata da quella utilizzata come Casa di Riposo per lo svolgimento di altri servizi sociali incluso l'accoglienza dei richiedenti rifugio politico extra comunitari, esclusivamente come progetto SPRAR

Corresponsione del canone fissato dall'Amministrazione Comunale, con ammissibilità di compensazione per eventuale disponibilità della cooperativa a svolgere miglioramenti o altri interventi nella struttura previa autorizzazione dell'ufficio tecnico che dovrà quantificare i costi dell'intervento da compensare o a dare altri servizi accettati e quantificati dall'Amministrazione

Autorizzazione all'uso del centro cottura

Obbligo di manutenzione ordinaria della struttura

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- - il Parere di Regolarità Tecnica del Responsabile del servizio espresso ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

Per le ragioni innanzi evidenziate, e facendo seguito alle delibere adottate dal Consiglio in materia:

I. Di prendere atto della proposta presentata dall'Amministrazione in ordine alla concessione della Casa di Riposo Villa Marià esprimendo in merito le proprie considerazioni e determinazioni

II. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del servizio



L'Assessore

Ai servizi sociali



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 16 DEL 11.05.2015

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Il sottoscritto Prof. Salvatore Taranto
In qualità di Consigliere Comunale

Vista la proposta recante “ Affidamento in concessione della Casa di Riposo – presa atto e conseguenti determinazioni”;

Rilevata la necessità di presentare un emendamento alla suindicata proposta di deliberazione, per tutelare i posti di lavoro e la continuità del servizio nella Casa di Riposo Villa Marià

Propone di emendare la proposta nel modo seguente

- Nell'oggetto della delibera vada cassata la frase “presa d'atto e conseguenti determinazioni”.
- Dopo il capo verso “ Vista la delibera consiliare n° 62.....integrando servizi aggiuntivi di riqualificazione e rilancio della medesima attività....” , inserire: “ considerato che dopo numerosi incontri non è stato possibile giungere ad una proposta condivisa e vista la necessità di salvaguardare i posti di lavoro della Casa di Riposo nonché il trattamento stipendiale dei dipendenti;
- Considerato che l'unica proposta agli atti che appare soddisfare tali requisiti è quella presentata dalla Coop. Servizi Sociali e limitatamente al collocamento dello Spranr al piano secondo dell'edificio;
- Visto l'art. 32 II° comma della L. 142/90, recepito con l.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la competenza del C.C. nell'affidamento di pubblici servizi;
- Considerato che la circolare n 15/2002 ribadisce che nel settore dei Servizi Socio Assistenziali gli Enti Locali provvedono all'affidamento in convenzione dei servizi e delle attività sociali con le modalità indicate dalla l. 328/2000 art. 5;
- Che il D.P.C.M. del 30/03/2001 ai sensi dell'art. 5 della l. 328/2000 prevede che nell'affidamento dei servizi alla persona, sono da privilegiare le procedure ristrette e negoziate e che la anzidetta circolare 15/2002 chiarisce che le procedure su richiamate consentono l'affidamento anche con gare informali a trattativa diretta per motivate ragioni economiche e di opportunità sociale, in favore di organismi con radicata territorialità ed esperienza nel servizio di riferimento, unita alla qualificazione e stabilità degli operatori coinvolti”.
- Cassare il capoverso “richiamata la delibera....ha disposto la revoca della delibera n. 16/2011”
- Cassare “mediante trattativa privata della l.r. 23/2002”
- Cassare il punto 1) del disposto di deliberazione, sostituendolo con: Affidare in concessione il servizio di gestione della Casa di Riposo Villa Marià alla Coop. Servizi Sociali, nelle modalità, per le motivazioni e secondo i criteri riportati in premessa e che qui si intendono integralmente trascritti

San Piero Patti, 27 Aprile 2015

IL CONSIGLIERE
Prof. Salvatore Taranto

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROV. DI MESSINA

Prot.N.....del.....

11.05.2015

Oggetto: Parere di regolarità tecnica sull'emendamento presentato alla proposta posta al punto 2 dell'ordine del giorno del 27.04.2015 "Affidamento in concessione della Casa di Riposo – presa atto e conseguenti determinazioni”-

Al consigliere
Taranto Salvatore
E p.c.

Al Presidente del Consiglio C.le

Loro Sedi

Visto l'emendamento presentato nel corso della seduta consiliare del 27.04.2015, dal consigliere in indirizzo sulla proposta di cui all'oggetto;

Esaminato il contenuto dell'emendamento;

Ritenuto l'emendamento mancante di atti fondamentali quali la convenzione che deve disciplinare la concessione, il progetto nella sua integrità, i riferimenti tecnici e contabili necessari per individuarne con certezza i contenuti;

Ritenuto non corretti né chiari altresì i riferimenti normativi

Per le motivazioni sopra esposte si esprime parere contrario all'emendamento in oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Limina Provvidenza)

I DUBBI SULLO SPRAR

Deliberazione n. 7 Adunanza del 30 settembre 2014

ANAC

- Sul sistema SPRAR

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito con la legge n. 189/2002 (art. 32, comma 1-sexies), è uno speciale sistema di tutela con cui il Ministero dell'Interno, attraverso la rete degli enti locali e il supporto dei soggetti operanti nell'ambito del terzo settore, garantisce la realizzazione di progetti di "accoglienza integrata" che – come specificato nel sito dedicato del Ministero – «superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico».

Dal medesimo sito emerge altresì che le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;
- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
- il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata";
- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Secondo la legge, il Ministero partecipa in misura non superiore all'80% al finanziamento del costo complessivo dei singoli progetti territoriali; le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse dell'istituto "Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo", la cui dotazione è costituita da risorse stanziato dallo stesso Ministero, dalle assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati e da donazioni e contributi eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

- Sulle procedure per l'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela degli immigrati.

Come già chiarito nella Deliberazione Avcp n. 25/2012, e riconosciuto dalla stessa Amministrazione, i servizi in argomento appartengono alla categoria dei servizi sociali e pertanto si inquadrano nell'All. IIB del Codice dei Contratti con la conseguenza che: i) «le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi del Trattato, dai quali discende anche il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di una analitica indicazione delle componenti della prestazione»; ii) «quando il valore dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria è opportuna una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 D.Lgs. 163/2006 come applicabile anche ai contratti c.d. esclusi»; iii) «in caso di utilizzo di risorse pubbliche, nell'ambito di un progetto di coprogettazione, l'individuazione del soggetto privato affidatario dei servizi va effettuata mediante confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio» (v. dispositivo Deliberazione citata).
I servizi ricompresi in tale allegato, infatti, per la loro particolare natura godono di un regime

normativo, per così dire, alleggerito, ma non possono affatto considerarsi estranei all'applicazione della disciplina pubblicistica, tanto che l'art. 27 del Codice stabilisce che in ogni caso «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».

L'iter in esame, pur essendo i servizi in oggetto appartenenti all'All. IIB, non può sfuggire all'inquadramento formale e sostanziale nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, non potendosi qualificare la "manifestazione pubblica di interesse" come un'autonoma procedura di scelta del contraente, diversa e ulteriore rispetto a quelle normativamente previste dal d.lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione di un contratto da parte della P.A. non può prescindere dall'individuazione, quantunque presunta, di un prezzo a base d'asta.

Il valore economico dell'appalto è da ritenersi infatti un elemento essenziale ed indispensabile sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell'appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia per l'individuazione del giusto procedimento di gara.

Dal Bando ministeriale del 30 luglio 2013 e dall'allegata documentazione per la presentazione della domanda di partecipazione, si ricava che l'ente locale dovrà produrre un dettagliato "piano finanziario preventivo" (v. scheda di cui all'Allegato C); che il sostegno finanziario assegnato agli Enti ammessi al Fondo SPRAR, a norma dell'art. 10, comma 1 del Bando, non potrà essere «superiore all'80% del costo totale del singolo progetto territoriale»; che «Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda [...]» (cfr. art. 12 del Bando recante "Presentazione del rendiconto e controlli"); che il modello di domanda di contributo (Allegato B), ai punti 7.10/7.11/7.12, prevede che l'ente richiedente indichi, rispettivamente, il costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento, il costo giornaliero a persona e il contributo dell'ente locale.

Dal combinato disposto di tali regole di gara emerge che, per partecipare alla selezione indetta dal Ministero, si devono necessariamente indicare i costi dettagliati del servizio (comprensivi della quota finanziata dal partner privato) per il quale si concorre e ciò per consentire al Ministero di erogare il contributo statale nella misura non superiore all'80% del costo del progetto indicato dai richiedenti.

È dunque destituita di fondamento l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di stabilire il prezzo del servizio.

il Consiglio dell'ANAC ritiene, dunque, che l'individuazione di un soggetto privato cui affidare lo svolgimento dei servizi in discussione, laddove sia previsto l'utilizzo di risorse pubbliche, debba essere effettuata, anche nell'ambito dei progetti SPRAR, mediante il ricorso ad un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali di cui al citato art. 27.

SE SI VOLESSE ESTENDERE LO SPRAR DI REGALBUTO???

Il ministero dell'Interno con il decreto del 30 luglio 2013 ha stabilito in che modo gli Enti Locali possono procedere per aprire un Centro Sprar.

Il decreto viene integrato da diversi allegati, tra questi vi è l'allegato A che disciplina le linee guida per l'apertura di un centro Sprar.

Alla voce strutture di accoglienza si afferma che: “Gli enti locali hanno l'obbligo di avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale – nell'ambito della medesima provincia – a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto”.

NESSUNO HA ANCORA SPIEGATO COME SI INTENDE ESTENDERE LO SPRAR DI REGALBUTO a San Piero Patti, alla luce di questa norma.

Dal mio punto di vista, che è quello di chi legge i decreti, NON SI PUO'.

Si farà un ~~CARA~~ comunque???

AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 3 marzo 2008 n. 1

1. L'affidamento delle prestazioni sociosanitarie, ancorché riconducibile ai servizi di cui all'allegato II B del D. Lgs. 163/2006 per i quali non vi è applicazione delle norme del codice, con alcune eccezioni deve comunque rispettare, ai sensi dell'art. 27, co. 1, D.lgs. 163/2006, le regole generali di diritto interno e i principi del diritto comunitario, sicché tale affidamento deve presupporre comunque il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Anche nell'ambito dei servizi pubblici deve essere assicurata l'apertura alla concorrenza (1). Ogni interessato ha diritto di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuito un servizio pubblico, di modo che, se lo avesse desiderato, sarebbe stato in grado di manifestare il proprio interesse a conseguirlo (2). Inoltre, come sottolineato anche dall'art. 30 D.lgs. 163/2006 il quale, al comma 3, richiama i "principi generali relativi ai contratti pubblici", è necessaria la previa indizione di una gara, seppure informale, la trasparenza e la pubblicità della notizia dell'indizione di questa; l'imparzialità o non discriminatorietà nella determinazione delle regole di conduzione della stessa.
3. I principi generali del Trattato valgono comunque anche per i contratti e le fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate, quali la concessione di servizi, gli appalti sottosoglia e i contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti (3).

Con questa sentenza il CONSIGLIO DI STATO ha stabilito che anche per le prestazioni sociosanitarie, intese come attività atte a soddisfare bisogni di salute della persona, ossia di cura e assistenza di persone assistite dal S.s.n. (art. 3 *septies*, commi 1 e 2, d. lgs. n. 502 del 1992) resta la necessità di rispettare le regole generali di diritto interno e i principi del diritto comunitario. In questo senso, i giudici amministrativi hanno ribadito che, ancorché non riconducibili, immediatamente, alla disciplina comunitaria e nazionale specificamente riferita ai contratti pubblici di servizi (direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/Cee) e d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), le stesse vanno riportate alla previsione dell'allegato II B (che elenca i "servizi sanitari e sociali") dell'art. 20 del d.lgs. n. 163 del 2006. Richiamando l'articolo in oggetto, i giudici di Palazzo Spada ricordano che l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dagli art. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

Tuttavia, il Consiglio di Stato ribadisce altresì che, per effetto del successivo art. 27 comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006, "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità" e che "l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto".

(Così come modificato dall'art.4, comma 2, lett.a) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, poi integrato dal Decreto-legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012.)

Il 3 luglio 2013 l'ANAC scrive:

[...] Anche la giurisprudenza ha affermato che "i servizi sociali rientrano nell'ambito dei settori esclusi dall'applicazione integrale delle disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006, trovando conseguentemente applicazione, ai sensi degli art. 20 e 27 di detto decreto, soltanto le prescrizioni in materia di specifiche tecniche e obbligo di postinformazione, nonché i principi generali posti dal codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'obbligo di gara con invito rivolto ad almeno cinque concorrenti" (TAR Toscana, II, 30 giugno 2008, n. 1692).

Ai sensi dell'art. 27 del Codice, trova applicazione la regola generale secondo cui l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. In tal senso, la giurisprudenza ha confermato che la riconducibilità di un servizio oggetto di appalto all'Allegato II B non esonera, dunque, le amministrazioni aggiudicatrici dall'applicazione dei principi generali in materia di affidamento di appalti pubblici desumibili dalla normativa nazionale e comunitaria e, in particolare, del principio di pubblicità, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione (TAR Lombardia, Milano, I, 15 ottobre 2009, n. 4801).

In sintesi, la giurisprudenza ha chiarito che "i servizi "sanitari e sociali" rientrano nell'allegato II b) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) (servizi esclusi) e conseguentemente, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, ad essi non trova applicazione (se non per pochissime norme) la disciplina del codice dei contratti" (TAR Piemonte, Torino, I, 6 febbraio 2013, n. 153). [...]

DATA

11/05/2015

FIRMA

Cel'fue lu

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to Schepisi Alfonso E.

Il Segretario Comunale

F.to Canuti Gian Luca

F.to Provvidenza LIMINA

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il **17.07.15**
E fino al **01.08.15**

L'Addetto

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno **17.07.15**

Ed ivi è rimasta affissa per 15 gg. consecutivi

Dal **17.07.15** al **01.08.15**

Li _____

Il Segretario Comunale
LIMINA Provvidenza

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il **17.07.15**

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **11.05.15**

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 della L.R. 44/91.

Dalla Residenza Municipale , Li **11.05.15**

Il Segretario Comunale
LIMINA Provvidenza